



OGGETTO: Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2015 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio 2015-2017 e del rendiconto 2014

Il bilancio di previsione 2015-2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 in data 04/09/2015, *avvalendosi* della proroga al 31/07/2015, del termine di approvazione disposta dal DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015)

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito;
Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.
Successivamente all'approvazione non sono state apportate variazioni al bilancio;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 18/05/2015 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.202.775,36, così composto:

Fondo di cassa al 01/01/2014	Euro	0,00
Riscossioni (+)	Euro	40.786.104,74
Pagamenti (-)	<u>Euro</u>	<u>40.490.994,32</u>
Fondo di cassa al 31/12/2014	Euro	295.110,42
Residui attivi (+)	Euro	27.167.727,45
Residui passivi (-)	Euro	18.011.330,07
Fondo Pluriennale Vincolato (-)	<u>Euro</u>	<u>8.248.732,44</u>
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Euro	1.202.775,36

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.



Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel), come pure la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Resta pertanto una mera facoltà dell'ente, in sede di salvaguardia, procedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. L'ente a tal fine ha ritenuto opportuno:

- non procedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, stante il breve lasso temporale che intercorre tra l'approvazione del bilancio e la salvaguardia;

Anche per l'anno 2015, pur venendo a coincidere il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione con il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, non è stato riproposto il contenuto dell'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (come modificato dall'art. 10, comma 4-*quater*, lett. b), n. 1) e 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64), che, limitatamente al 2013, aveva sancito la natura facoltativa del provvedimento di salvaguardia nel caso in cui l'approvazione del bilancio fosse avvenuta dopo il 1° settembre 2013. Ciononostante è stata ufficiosamente confermata come per lo scorso anno, che la non obbligatorietà dell'adozione della salvaguardia per gli enti che hanno approvato il bilancio dopo il 30 giugno verrà prevista in una nota del Ministero dell'interno.

3) L'assestamento generale di bilancio

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

È stato necessario procedere insieme ai responsabili di servizio di:

- verificare lo stato di attuazione dei programmi;
- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.



A seguito dei riscontri effettuati e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

- rispettato;
- garantito attraverso l'utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari ad €. 800.000,00;

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità del 2014 (Legge n. 147/2013) ha istituito la IUC, l'imposta unica comunale che comprende IMU, TASI e TARI. Al fine di non determinare un aggravio di oneri per il contribuente, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia, riproposta anche per il 2015, tale per cui la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le diverse fattispecie imponibili, con un aumento massimo dello 0,8 per cento idoneo ad introdurre detrazione ai fini TASI analoghe a quelle previste ai fini IMU.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 il Comune ha deciso di:

- confermare le aliquote IMU;
- confermare la non istituzione della TASI;

Il decreto legge n. 78/2015 (art. 8, comma 10) ha stanziato per il 2015 un contributo di 530 milioni finalizzato a ristorare i comuni delle perdite di gettito connesse all'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale, nonché delle perdite di gettito connesse alla modifica dei criteri di esenzione per i terreni agricoli montani.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 150.139,57, ad oggi *non utilizzato*.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio in quanto si prevede di accendere un mutuo con la Cassa DD.PP. dell'importo di €. 3.000.000,00;

L'ente *fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

3.2) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 800.000,00, quantificato sulla base di un calcolo forfettario.



3.3) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno evidenziato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3.4) Patto di stabilità interno (art. 31, L. n. 183/2011)

Sulla base della disciplina del patto di stabilità interno contenuta nell'articolo 31 della legge n. 183/2011 e nell'art. 1 del DL 78/2015, questo ente deve conseguire i seguenti saldi obiettivi di competenza mista:

DESCRIZIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
OBIETTIVO LORDO	€ 935	€ 1005	€ 1005
FCDE	€ 800	€ 800	€ 800
ALTRE VARIAZ.	€	€	€
OBIETTIVO NETTO	€ 135	€ 205	€ 205

Il monitoraggio della gestione a tutto il primo semestre presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo.

Considerazioni finali

Il bilancio, in seguito alle variazioni assestate, rispetta per le previsioni di competenza 2015 il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).

L'equilibrio economico finanziario (art. 162, comma 6, Tuel): è stato rispettato;

Gli equilibri del patto (art. 31, L. n. 183/2011 e art. 20, DL 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011): sono rispettati

Mesagne, li 20/11/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Francesco SODAMBRÒ)